

**BILANCIO**

---

***Bilancio e relazione infrannuale in caso di perdite***di **Giovanna Greco**

Le società di capitali possono maturare **perdite** durante l'esercizio, in tal caso, i soci potrebbero mettere in dubbio l'operato degli amministratori qualora gli stessi abbiano redatto **bilanci e/o situazioni patrimoniali infrannuali** non in modo circostanziato e dettagliato.

Nello specifico, i soci potrebbero considerare violati i principi di cui **all'art. 2423 c.c.** riferiti alle ipotesi di riduzione del capitale per perdite previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. per le S.p.a e dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. con riferimento alle S.r.l.. In effetti, quando si verifica che il capitale sociale risulta diminuito **di oltre 1/3** in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, **devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e alla medesima assemblea** deve essere sottoposta una **relazione sulla situazione patrimoniale della società**, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo di gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nella **relazione** deve essere indicata la situazione patrimoniale della società e la stessa deve essere redatta con i medesimi criteri di **chiarezza, correttezza e veridicità** imposti per il bilancio di esercizio dall'art. 2423 c.c. e seguenti. In difetto della nota integrativa, gli elementi idonei a evidenziare le perdite ed il loro ammontare devono risultare dalla **relazione sulla situazione patrimoniale**, da redigersi con l'utilizzo dei criteri di cui all'art. 2427 codice civile.

Inoltre, la relazione deve essere **aggiornata** costantemente in relazione a ciascun caso concreto, e bisogna tener conto:

- dei **tempi** occorrenti per convocare l'assemblea;
- della **dimensione** della società e della conseguente **complessità** delle rilevazioni contabili che la riguardano;
- dell'assenza di fatti produttivi che possano apportare **mutamenti significativi** della situazione economico-patrimoniale della società dalla data della relazione stessa a quella della riunione. Attenzione: non può, in ogni caso, ritenersi aggiornata una relazione sulla situazione economico-patrimoniale che risalga a **oltre 120 giorni** della data fissata per la riunione assembleare

La relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società è prevista dagli **artt. 2446-2447 c.c.** e ha il fine di informare dettagliatamente i soci sulla reale situazione

patrimoniale. **Che interesse ha il socio ad impugnare?** L'interesse del socio che impugna per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali può derivare dal fatto che la **scarsa chiarezza o la scorrettezza** del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni giuste e veritiere che il bilancio dovrebbe invece offrirgli.

In tal caso è giusto l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa di detta delibera qualora egli possa essere indotto in **errore** dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull' efficienza economica della società, ovvero quando, per incompletezza dell'esposizione dei dati, scaturisce o possa scaturire un **pregiudizio economico** circa il valore della sua partecipazione.

Il giudizio in materia di **impugnativa di bilancio** deve “accertare l'effettiva adeguatezza del documento sottoposto all'approvazione assembleare a munire un'informazione chiara e completa in ordine allo stato della società”. In particolare, si deve tenere conto del preciso dovere degli amministratori di fornire eventuali **informazioni complementari** se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano soddisfacenti.